

Pirola  
Pennuto  
Zei  
& Associati  
studio di consulenza  
tributaria e legale

# LEGAL

NEWSLETTER / OTTOBRE 2019

🌐 [PIROLAPENNUTOZEI.IT](http://PIROLAPENNUTOZEI.IT)  
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)  
t [@STUDIO\\_PIROLA](#)  
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

## LEGISLAZIONE

- 1.1** ..... **3**  
Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 – *“Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE”* – (G.U. 26 ottobre 2019, n. 252)
- 1.2**..... **4**  
Decreto Legge del 26 ottobre 2019, n. 124, c.d. Decreto fiscale - Modifiche ai reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001

## PRASSI

- 2.1**..... **5**  
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - CNDCEC - Comunicato stampa 26 ottobre 2019 - Documento *“Gli indici dell’allerta”* del 19 ottobre 2019
- 2.2**..... **7**  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM - Comunicato stampa del 21 ottobre 2019 - *“Online la nuova piattaforma web per il Rating di legalità”*

## GIURISPRUDENZA

- 3.1** ..... **9**  
Amministratore - Compenso - Mancanza di una delibera che ne fissa l’importo - Corte di Cassazione, Sentenza del 24 ottobre 2019, n. 27335

## LEGISLAZIONE

### 1.1

**Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 – “Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE” – (G.U. 26 ottobre 2019, n. 252)**

Con il Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2019, n. 252, il Legislatore ha introdotto modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio) che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE. Il decreto si compone di 6 articoli ed è in vigore dal 10 novembre 2019.

In particolare, con le modifiche introdotte ai Titoli I, II, III, IV del D.Lgs. n. 231/2007, all’articolo 17-*bis* del D.Lgs n. 141/2010, all’art. 9 del D.lgs. n. 90/2017 e all’art. 11 D.lgs n. 90/2017, il decreto in parola:

- puntualizza le categorie di soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio, ricomprendendo, tra l’altro, le succursali “*insediate*” dagli intermediari assicurativi (ossia le succursali insediate in Italia da agenti e *broker* aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo);
- individua misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari devono attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra cui specifici obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi Paesi;
- introduce una serie di strumenti che le autorità di vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi, quali, per esempio, il diniego all’autorizzazione all’attività per intermediari bancari o finanziari esteri o all’apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani;

- consente alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria;
- stabilisce, coerentemente con il vigente divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi; apportare modifiche riguardo alle sanzioni, e alle relative procedure di irrogazione, per la violazione delle norme dei due decreti modificati.

## 1.2

### **Decreto Legge del 26 ottobre 2019, n. 124, c.d. Decreto fiscale – Modifiche ai reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti**

Con il Decreto Legge del 26 ottobre 2019, n. 124, c.d. Decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio per il 2020, non ancora convertito in legge, il Legislatore ha introdotto, tra le altre, alcune modifiche in materia di reati presupposto per la responsabilità delle persone giuridiche di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In particolare, con l'art. 39, comma 2 del decreto in parola è stato introdotto nel D.Lgs. n. 231/2001 il nuovo art. art. 25-*quinqüesdecies* rubricato "*Reati tributarî*" ed inserito così il reato di dichiarazione fraudolenta per mezzo di fatture false di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 come reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001.

Il nuovo articolo 25-*quinqüesdecies*, D.Lgs. n. 231/2001 dispone che "*in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote*".

## PRASSI

### 2.1

#### **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - CNDCEC - Documento "*Gli indici dell'allerta*" del 19 ottobre 2019**

In data 26 ottobre 2019 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – CNDCEC- ha pubblicato un comunicato stampa sulla bozza di documento recante gli indicatori della crisi d'impresa da sottoporre all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico - MISE.

Si ricorda che l'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 14/2019 c.d. Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa - CII, dispone che il CNDCEC, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, deve elaborare con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Nell'esercitare la richiamata delega, il CNDCEC ha elaborato una bozza contenente i sette indici della crisi d'impresa necessari al completamento del sistema dell'allerta, fornendo, altresì, i criteri per la rilevazione dei "*fondati indizi*" dai quali scaturisce l'obbligo segnaletico per gli organi di controllo ex art. 14 del CCII.

Il documento "*Gli indici dell'allerta*" del 19 ottobre 2019, disponibile sul sito del CNDCEC, reca nella prima parte, sottoposta all'approvazione del MISE, gli indici di cui al comma 2 dell'art. 13 CCI e fornisce, nella sua seconda parte che non è sottoposta alla approvazione del MISE, indicazioni operative per il loro calcolo ed il loro utilizzo ai fini dell'individuazione dei fondati indizi di crisi che l'organo di controllo societario, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'organo amministrativo ai sensi dell'art. 14 CCI.

In particolare, in conformità a quanto previsto dalla norma, gli indici messi a punto dal CNDCEC possono essere ricondotti a due diverse tipologie.

Il primo gruppo di indici risponde alle prescrizioni fornite nel primo comma del menzionato art. 13 e si sostanziano nei seguenti due indici applicabili indistintamente a tutte le imprese:

- patrimonio netto negativo;
- *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR).

Dal punto di vista metodologico il primo passo consiste nel monitoraggio del patrimonio netto, da assumere considerando il totale della voce A) nel passivo patrimoniale al netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, di eventuali dividendi deliberati e non ancora contabilizzati e delle azioni proprie.

In presenza di un patrimonio netto positivo occorre comunque verificare il valore del secondo indice, il DSCR, che misura la capacità dell'impresa di produrre, nei successivi sei mesi, entrate sufficienti a coprire i debiti da onorare nello stesso periodo. Il valore di questo indice deve essere superiore a 1 in situazione di normalità. Un valore di questo indice superiore a 1 evidenzia la capacità prospettica di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di 6 mesi, mentre un valore inferiore a 1 è sintomatico della relativa incapacità di far fronte ai debiti.

In presenza di un patrimonio netto positivo e di un valore del DSCR positivo è possibile escludere la presenza di sintomi di crisi. Viceversa, nell'ipotesi in cui il DSCR non sia ritenuto attendibile occorre procedere alla valutazione dei c.d. "*indici di settore*" che costituiscono il secondo gruppo di indici elaborati dal CNDCEC e presentano valori soglia differenti per settori economici.

Si tratta in particolare di:

- indice di sostenibilità degli oneri finanziari (rapporto tra oneri finanziari e fatturato);
- indice di adeguatezza patrimoniale (rapporto tra patrimonio netto e i debiti totali);
- indice di ritorno liquido dell'attivo (rapporto tra il *cash flow* e il totale dell'attivo);
- indice di liquidità (rapporto tra il totale delle attività e il totale delle passività a breve termine);
- indice di indebitamento previdenziale o tributario (rapporto tra il totale dell'indebitamento previdenziale e tributario e il totale dell'attivo).

La sussistenza di uno stato di crisi richiede il superamento di tutte e cinque le soglie previste, mentre il superamento di una soltanto o di alcune di esse rappresenta un indizio parziale ed eventuale dello stato di crisi.

Si ricorda che ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 14/2019 qualora l'impresa non ritenga adeguati gli indici, in considerazione delle proprie caratteristiche, è tenuta a specificarne le ragioni nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, indicando nella medesima nota integrativa gli indici idonei a far presumere la sussistenza del suo stato di crisi, attestati da un professionista indipendente.

Il documento, infine, prevede specifici indici per le *start-up* innovative, le imprese in liquidazione e le imprese neocostituite; inoltre tiene conto di alcune specificità afferenti il settore delle cooperative, dei consorzi e quello della edilizia.

## 2.2

### **Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM - Comunicato stampa del 21 ottobre 2019 - "Online la nuova piattaforma web per il Rating di legalità"**

Con un comunicato stampa del 21 ottobre 2019, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha reso noto di aver realizzato una piattaforma web dedicata alle imprese per la compilazione e l'invio delle domande e delle comunicazioni in materia di *Rating* di legalità.

Il *WebRating* è lo strumento che consente alle imprese di comunicare all'Autorità tutti i dati necessari per ottenere il *Rating* e le variazioni societarie in modo più semplice e veloce, in un'ottica di trasparenza e collaborazione reciproca.

Il nuovo sistema, che prevede la compilazione di un *form online*, è disponibile direttamente dal portale istituzionale [www.agcm.it](http://www.agcm.it).

Come indicato nel Comunicato dalla stessa Autorità, i vantaggi della nuova procedura sono numerosi, tra essi si segnalano:

- registrazione alla piattaforma semplice, veloce e intuitiva;
- stampa della copia del modello di domanda ancor prima di compilarlo, al fine di individuare fin da subito le informazioni da fornire e le dichiarazioni da rendere;
- compilazione della domanda rapida, guidata a ogni singolo passaggio e con salvataggio parziale/ totale dei dati inseriti;
- adattamento automatico della piattaforma alla natura giuridica e alle caratteristiche dell'impresa, con attivazione selettiva delle sezioni da compilare;
- segnalazione delle informazioni obbligatorie da rendere nella domanda, al fine di evitare l'invio di domande incomplete;
- invio diretto della domanda via *web*;

## PRASSI

- verifica dello stato del procedimento in tempo reale;
- rinnovo del *Rating* e comunicazione delle variazioni rilevanti in maniera semplice e veloce attraverso il richiamo e l'aggiornamento dei dati già immessi nel sistema.

## GIURISPRUDENZA

### 3.1

#### **Amministratore - Compenso - Corte di Cassazione, Sentenza del 24 ottobre 2019, n. 27335**

Con la Sentenza del 24 ottobre 2019, n. 27335, la Corte di Cassazione ha chiarito *“che il possesso della qualifica di amministratore di società di capitali non comporta in capo a chi tale qualifica riveste, alcun rapporto di tipo contrattuale con la società stessa, di guisa che non potrebbe riconoscersi all'amministratore alcun diritto ex lege al compenso (cfr. Cass. n. 15382/2017)”*. Il rapporto che lega l'amministratore alla società è di *“immedesimazione organica, non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato, né a quello di collaborazione coordinata e continuativa, dovendo essere, piuttosto, ascritto all'area del lavoro professionale autonomo ovvero qualificato come rapporto societario “tout court”(cfr. Cass. 11.2.2016 n. 2759)”*.

## LEGAL NEWSLETTER | OTTOBRE 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 31 OTTOBRE 2019.  
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRÀ LE PRINCIPALI NOVITÀ LEGALI E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.  
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A [UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM](mailto:UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM)